

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra Donato Marzano a presidente della Lega navale italiana. Nomina n. 17 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 55

SEDE CONSULTIVA:

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 56

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 58

Sui lavori della Commissione 57

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene la Sottosegretaria di Stato per la difesa Isabella Rauti.

La seduta comincia alle 13.30.

Proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra Donato Marzano a presidente della Lega navale italiana. Nomina n. 17.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviata, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre scorso.

Barbara POLO (FDI), *relatore*, avanza una proposta di parere favorevole.

Antonino MINARDO, *presidente*, non essendovi richieste d'intervento, avverte che si procederà ora alla votazione sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ricorda, quindi, le modalità di votazione sulla proposta e, dato conto dei deputati in missione e delle sostituzioni, invita i deputati segretari a effettuare la chiama.

(*Segue la chiama*)

Antonino MINARDO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	19
Votanti	14
Astenuti	5
Maggioranza	8

Hanno votato <i>si</i>	14
Hanno votato <i>no</i>	0

La Commissione approva.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amich (in sostituzione di Maiorano), Bagnasco, Bicchielli, Carrà, Chiesa, Ciaburro, Comba, Coppo (in sostituzione di Malaguti), Minardo, Mulè, Padovani, Polo, Saccani Jotti, Tassinari (in sostituzione di Fascina).

Si sono astenuti i deputati: Baldino, Carè, De Maria, Graziano e Pellegrini

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.

C. 1416 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che la Commissione si esprimerà in questa stessa seduta.

Anastasio CARRÀ (LEGA), *relatore*, osserva, preliminarmente, che il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, reca disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione ed è composto da ventitré articoli suddivisi in sei Capi.

In particolare, il Capo I (articoli 1-6) contiene misure tese ad assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse sia

del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sia quelle per la coesione e le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2021-2027; al Capo II (articoli 7 e 8) viene definita la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne e vengono altresì introdotte disposizioni dirette a fronteggiare e a risolvere situazioni di particolare criticità verificatesi nell'isola di Lampedusa, a seguito dell'eccezionale flusso migratorio proveniente dai Paesi del Mediterraneo; il Capo III (articoli 9-17) disciplina la nuova Zona Economica Speciale (ZES) comprendente l'intera area del Mezzogiorno, mentre il Capo IV (articoli 18 e 19) prevede nuove procedure concorsuali dirette a rafforzare la capacità amministrativa delle Regioni e degli enti territoriali del Mezzogiorno, nonché del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nella fase di attuazione delle politiche di coesione; al Capo V (articoli 20 e 21) sono previste disposizioni in materia di trattamento presso i Centri di permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio; infine, il Capo VI (articoli 22 e 23) reca le necessarie misure finali e di coordinamento.

Passando, quindi, alle disposizioni che rilevano ai fini del parere da rendere alla Commissione bilancio, contenute nel Capo V, si sofferma, in particolare, sull'articolo 21.

La norma, al comma 1, modifica il comma 1 dell'articolo 233 del Codice dell'ordinamento militare che individua la categoria delle opere destinate alla difesa nazionale al fine, tra l'altro, di ricomprendere in tale categoria, in cui figurano in base all'assetto previgente immobili e strutture permanenti militari, le strutture di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, ovvero punti di crisi (*hot spots*), centri di permanenza per i rimpatri (CPR), centri di accoglienza governativi (*ex* Centri di accoglienza per i richiedenti asilo o CARA), Centri di accoglienza (CDA) e centri di accoglienza straordinaria (CAS).

Inoltre, viene autorizzato il Ministero della difesa ad avvalersi – per la realizzazione delle opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale – delle procedure previste dall'articolo 140 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023), che disciplina le procedure da seguire in caso di somma urgenza e protezione civile.

Il comma 2 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) l'approvazione del piano straordinario per l'individuazione delle aree interessate alla realizzazione di un numero idoneo di strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio, anche attraverso la valorizzazione di immobili già esistenti. Alla realizzazione del piano si provvede nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si prevede, altresì, che il piano possa essere aggiornato periodicamente, anche a seguito delle eventuali modifiche ai relativi stanziamenti.

Il comma 3 affida al Ministero della difesa – mediante le articolazioni del Genio militare, l'impiego delle Forze armate e avvalendosi di Difesa Servizi S.p.A. – la progettazione e la realizzazione delle strutture individuate dal piano prevedendo che tali opere siano dichiarate di diritto quali opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale.

Il comma 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero della difesa un apposito fondo, con una dotazione di euro 20 milioni per il 2023, per la realizzazione del piano. Al relativo onore si provvede, ai sensi del comma 5, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di conto capitale del bilancio triennale 2023-2025, utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, quanto ai restanti 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo Ministero dell'interno.

Viene inoltre autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui, a decorrere dal 2024, quale contributo al funzionamento delle suddette strutture e di euro 400.000 per il 2023 per gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli assetti tecnici connessi alle fasi preliminari correlate alla predisposizione delle aree, alla cantierizzazione, alla sicurezza e alla vigilanza (comma 6). Ai relativi oneri, pari a 400.000 per il 2023 e

1.000.000 di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 7).

Conclude presentando una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato*).

Marco PELLEGRINI (M5S) preannuncia un voto contrario da parte del proprio gruppo, non condividendo l'equiparazione delle strutture destinate all'accoglienza dei migranti alle opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale. Osserva come siffatta norma consenta di derogare, per la realizzazione dei centri di accoglienza e di permanenza, alla vigente disciplina urbanistica e paesaggistica, oltre a non prevedere la concertazione tra lo Stato e le Regioni. Si dichiara basito per l'impostazione della norma e invita la maggioranza ad un'ulteriore riflessione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Paola Maria CHIESA (FdI) segnala l'esigenza di introdurre nel calendario della Commissione anche l'esame in sede consultiva della proposta di legge C. 1324, recante disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari.

Vittoria BALDINO (M5S) chiede se sia possibile avviare l'esame della proposta di legge a sua prima firma C. 1243, in materia di idoneità fisica al servizio nelle Forze armate per i soggetti affetti da celiachia e da intolleranze alimentari.

Antonino MINARDO, *presidente*, prende atto delle richieste, che saranno considerate nella riunione dell'Ufficio di presidenza già convocata per domani mattina.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione IV (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo);

rilevato che:

il Capo V (articoli 20 e 21) reca disposizioni in materia di trattenimento presso i Centri di permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio;

in particolare, l'articolo 21 modifica l'articolo 233 del Codice dell'ordinamento militare che individua la categoria delle opere destinate alla difesa nazionale al fine, tra l'altro, di ricomprendere in tale categoria, le strutture di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, ovvero punti di crisi (*hot spots*), centri di permanenza per

i rimpatri (CPR), centri di accoglienza governativi (ex Centri di accoglienza per i richiedenti asilo o CARA), Centri di accoglienza (CDA) e centri di accoglienza straordinaria (CAS);

la medesima norma demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) l'approvazione del piano straordinario per l'individuazione delle aree interessate alla realizzazione di un numero idoneo di tali strutture, affidando altresì al Ministero della difesa – mediante le articolazioni del Genio militare, l'impiego delle Forze armate e avvalendosi di Difesa Servizi S.p.A. – la progettazione e la realizzazione delle strutture individuate dal piano e prevedendo che tali opere siano dichiarate di diritto quali opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale;

ai fini della realizzazione del piano, viene infine istituito – nello stato di previsione del Ministero della difesa – un apposito fondo, con una dotazione di euro 20 milioni per il 2023,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.